RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI EROGATE DAI FONDI SPECIALI GESTITI DALL'INPS

Art. 4

Miglioramenti delle pensioni ai superstiti

Ai trattamenti pensionistici spettanti ai superstiti sono attribuiti, con effetto dal 1› gennaio 1991, i miglioramenti derivanti dall'applicazione del presente decreto, determinati per le pensioni di reversibilita' con riferimento alla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto e alla composizione del nucleo familiare esistente alla data dei miglioramenti stessi, in misura comunque non inferiore a L. 30.000 mensili sui trattamenti pensionistici computati a calcolo.

Versione in vigore dal 20 gennaio 1993, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS
Estremi	Decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/rivalutazione-delle-pensioni-erogate-dai-fondi-speciali-gestiti-dall/art-4-miglioramenti-delle-pensioni-ai-superstiti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it